



Prot. 0015289
Trieste, 20/05/2008

Titolo I Classe 3
Allegati 1

N. 653 /2008

IL RETTORE

- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;
- VISTO** il D.R. n. 420/AG dd. 15.10.2001, con cui è stato emanato il “Regolamento in materia di accesso all’impiego per il personale tecnico-amministrativo presso l’Università degli Studi di Trieste”, e succ. modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 3, comma 79 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) che ha sostituito l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”;
- VISTA** la circolare n. 3 del 2008, emanata dall’Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- CONSIDERATO** che la modifica del Titolo IV – Assunzioni a tempo determinato, artt. 18 e 19, del succitato “Regolamento in materia di accesso per il personale tecnico-amministrativo” è stata portata a conoscenza delle Organizzazioni sindacali in data 17.04.2008;
- PRESO ATTO** che le Organizzazioni sindacali, con nota del 21.04.2008, hanno ravvisato la necessità di verificare i contenuti di alcune modifiche proposte;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.04.2008, di approvazione della modifica del Titolo IV – Assunzioni a tempo determinato, artt. 18 e 19, del vigente “Regolamento in materia di accesso per il personale tecnico-amministrativo”;
- PRESO ATTO** delle osservazioni proposte in merito dalle Organizzazioni sindacali nella seduta di negoziazione del 9.5.2008;
- CONSIDERATA** la necessità di dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.04.2008;

D E C R E T A

1. Il Titolo IV – Assunzioni a tempo determinato, artt. 18 e 19, del “Regolamento in materia di accesso all’impiego per il personale tecnico-amministrativo presso l’Università degli Studi di Trieste” è modificato come indicato nel testo posto in allegato, *sub. Al. 1*.
2. La modifica al “Regolamento in materia di accesso all’impiego per il personale tecnico-amministrativo presso l’Università degli Studi di Trieste” entra in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.


IL RETTORE



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO
PER IL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

[...]

**TITOLO IV
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

Art. 18 – Assunzioni a tempo determinato di personale di categoria B, C, D ed EP

1. L'Università può assumere personale a tempo determinato di categoria B, C, D ed EP per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

La durata di tali contratti non può essere, in nessun caso, superiore a tre mesi. La proroga è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre mesi, ed è vietata nel caso in cui il contratto abbia già un termine iniziale pari al trimestre.

E' vietato il rinnovo di contratti a tempo determinato, a meno che non si configuri un'assunzione da graduatoria di procedura concorsuale diversa.

1 bis. E' possibile il ricorso al tempo determinato per periodi superiori a tre mesi nel caso di assunzioni previste per esigenze stagionali, per la durata dell'attività lavorativa connessa all'esigenza medesima.

Per esigenze stagionali si intendono quelle ricondotte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano picchi lavorativi che si verificano in determinati e limitati periodi dell'anno, secondo frequenza ciclica, che determinano l'intensificarsi dell'attività lavorativa, e ai quali non sia possibile sopperire con il normale organico.

1 ter. Nel caso di sostituzione per gravidanza e puerperio, il contratto non può superare la durata di tre mesi prevista dall'art. 36 del D. Lgs. 165/01, così come sostituito dalla Legge 244/07.

2. Il contratto individuale deve contenere :

- l'indicazione delle ragioni per cui viene stipulato
- la categoria professionale e il relativo compenso
- la data di inizio e il termine finale
- l'oggetto della prestazione
- la durata del periodo di prova
- la sede di servizio
- il programma, l'attività o il progetto cui la prestazione fa riferimento, nel caso di contratti stipulati ai sensi del successivo comma 3.

3. Nei limiti della sussistenza dei fondi dedicati, possono essere stipulati contratti a tempo determinato anche per periodi superiori a tre mesi per le seguenti ragioni: svolgimento di programmi e attività, progetti di ricerca, di innovazione tecnologica e di miglioramento di servizi, anche didattici per gli studenti, con oneri non a carico del Fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo (FFO).



Art. 19 - Procedura

1. Il bando di selezione, per esami, viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo - link: concorsi e selezioni -. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicizzazione del bando di selezione.
- 1 bis. I Dipartimenti, a seguito di delibera di autorizzazione alla copertura del posto a tempo determinato, da parte del Consiglio di Dipartimento, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 18, possono procedere autonomamente alla pubblicazione del bando e allo svolgimento delle procedure di selezione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
2. La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore amministrativo, ovvero, nel caso di cui al comma 1 bis del presente articolo, dal Direttore di dipartimento, è composta da esperti nelle materie oggetto della selezione, appartenenti almeno a una categoria superiore a quella messa a selezione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 165/01.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a personale di categoria non inferiore alla C dell'area amministrativa.
Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Le prove d'esame e le relative modalità di svolgimento sono definite dal bando di selezione, in relazione alle categorie, aree e professionalità richieste per la copertura del posto oggetto del concorso.
4. Le prove d'esame si svolgono con una delle seguenti modalità, da indicare nel bando di selezione:
 - prova pratica
 - test a risposta multipla e/o sintetica
 - prova scritta
 - prova orale.
5. Per ottenere l'idoneità, i candidati devono riportare una votazione di almeno 21/30, o equivalente, nella prova richiesta dal bando di selezione.
6. Al termine della procedura di selezione, con provvedimento del Direttore amministrativo sono approvati gli atti della selezione e la graduatoria di merito, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di preferenze. In caso di parità di merito e di titoli di preferenza, si applicano i seguenti criteri:
 - a) la preferenza nei confronti del candidato più giovane
 - b) il voto più alto riportato nel titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione.
7. Le graduatorie delle selezioni a tempo determinato, di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter dell'articolo 18, vengono inserite sul sito web dell'Ateneo - link concorsi e selezioni - e rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicizzazione.
- 7 bis. Le graduatorie delle selezioni a tempo determinato di cui al comma 3 dell'articolo 18, vengono inserite sul sito web dell'Ateneo - link concorsi e selezioni - e rimangono efficaci per la durata del corrispondente fondo di finanziamento.

[...]